

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani

Definizione di contributo/integrazione

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ⁽¹⁵⁾ ovvero sociosanitario ⁽¹⁶⁾.

2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, e la quota di compartecipazione definita in relazione alla complessiva capacità economica dell'utenza, da attestare allegando idonea dichiarazione.

3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal servizio sociale territorialmente competente.

4. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre

...

2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, da ciascuna Giunta comunale.

Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane una risposta residenziale al bisogno abitativo che promuova lo sviluppo o il mantenimento delle capacità residue.

Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Procedura di integrazione e definizione del progetto

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza ⁽¹⁷⁾, predispone un progetto individuale ⁽¹⁸⁾, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

2. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa di esaustività: il valore del contributo/integrazione retta dell'integrazione economica comunale riferito al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale ⁽¹⁹⁾ può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità economica della stessa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta comunale.